

LO STATUTO

Art.1

1.1 E' costituita con sede in Asti, via Morelli n.35 una Associazione senza fini di lucro denominata "ALZHEIMER Asti".

1.2 L'Associazione, che ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale della regione Piemonte.

1.3 L'Associazione, nello statuto e nell'attività, si uniforma ai criteri indicati nella legge 11 agosto 1991, n.266.

Art.2

2.1 L'Associazione si propone di:

- a) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
- b) stimolare la ricerca e per quanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia Alzheimer;
- c) assistere e sostenere i famigliari e i malati di Alzheimer dividendone un punto di collegamento e coordinamento;
- d) tutelare i diritti del malato e dei suoi famigliari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- e) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.

2.2 Le finalità di cui sopra vengono perseguite prevalentemente attraverso l'opera spontanea e gratuita degli aderenti che prestano attività di volontariato. Tale opera non potrà essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.

Art. 3

3.1 Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati, l'Associazione:

- a) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici e privati;
- b) promuove una continua diffusione di informazioni sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui famigliari al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
- c) formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;

- d) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento al quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori predittivi dell'evoluzione della malattia;
- e) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
- f) promuove, in collaborazione con i giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, etc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
- g) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
- h) cura il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
- i) opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e disturbi correlati, e delle loro famiglie.

Art.4

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai versamenti dei soci fondatori;
- b) dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati a incrementarne il patrimonio.

4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività produttive e marginali;

Art.5

5.1 L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà esaminato dal Collegio dei Revisori dei conti che riferirà all'Assemblea.

Art.6

6.1 Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di Socio deve presentare domanda scritta alla segreteria dell'Associazione;

6.2 La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarvisi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. In caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione, quest'ultima si intende accettata.

6.3 La qualità di socio viene meno per:

– dimissioni

– decadenza deliberata dall'Assemblea dei Soci a carico del socio che sia moroso, da oltre un anno, nel pagamento della Quota Associativa

– decadenza deliberata dall'Assemblea dei Soci a carico del socio che sia venuto a meno dei doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

In caso di opposizione del socio deciderà in seconda istanza e insindacabilmente l'Assemblea ordinaria dei soci.

Art.7

7.1 I soci, principalmente volontari che prestano la loro opera spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, si distinguono in:

a) soci ordinari, simpatizzanti, benemeriti, sostenitori, vitalizi: qualsiasi persona in qualunque modo interessata agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire e che versi una delle quote associative fissate di anno in anno dall'Assemblea dei Soci.

b) soci onorari: chi abbia acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'attività dell'Associazione; essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci. Tutti i soci devono essere iscritti nel Libro dei Soci.

Art.8

8.1 L'entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di Soci viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art.9

9.1 I soci sono obbligati:

- a. osservare il presente Statuto i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b. mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c. versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;

9.2 I Soci hanno diritto:

- a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo e per tutto ciò che viene sottoposto a deliberazione dell'Assemblea;
- c. ad accedere alle cariche associative;

9.3 Adesione:

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Art.10

10.1 Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti (non obbligatorio)
5. Il Collegio dei Probiviri (non obbligatorio)

Art.11

11.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che siano in regola con la Quota Associativa.

11.2 Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i Soci morosi.

11.3 I Soci possono farsi rappresentare da un'altro Socio munito di delega scritta. Ogni Socio può rappresentare al massimo 2 altri Soci.

Art.12

12.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, con medesimo anticipo mediante lettera ai Soci

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può essere anche diverso dalla Sede dell'Associazione, purché nella regione Piemonte) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art.13

13.1 L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'Anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa al rendiconto e all'attività svolta dell'Ente;
- 3) sul rendiconto consuntivo
- 4) sul bilancio preventivo
- 5) sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea delibera, inoltre, sull'entità della quota associativa annuale e sull'eventuale esclusione dei Soci.

L'assemblea non può essere convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

13.2 L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello Statuto sociale
- 2) sulla fusione con altre Associazioni o Enti
- 3) sulla trasformazione della struttura giuridica dell'Ente
- 4) sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione delle attività dell'Ente ad Associazioni o Enti aventi finalità uguali o affini

Art.14

14.1 Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di più della metà dei Soci aventi diritto.

14.2 Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

14.3 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni alle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Art.15

15.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente

In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea

Art.16

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, ma sempre in numero dispari, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.2 Del Consiglio Direttivo possono fare parte solo i Soci.

Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada viene sostituito con il primo dei non eletti.

Qualora però venisse meno la maggioranza dei Consiglieri nominata dall'Assemblea, i membri superstiti del Consiglio dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la loro immediata sostituzione.

16.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Potrà inoltre, nominare un Segretario Organizzativo, anche non Socio.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente Presidente e Vicepresidente dell'Associazione.

16.4 Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e dal un altro Consigliere. Esso durerà in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e ad esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri del Consiglio spettanti, salvo la quelli relativi alla formazione del bilancio e quelli espressamente riservati al Consiglio dal presente Statuto o dalla legge. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire, a sua discrezione, gruppi di

lavoro composti, parzialmente anche da non Consiglieri, su determinati argomenti, attribuendogli compiti istruttori e referenti

16.5 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione non di competenza dell'Assemblea dei Soci.

16.6 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua riunione successiva.

16.7 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea generale, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.

Art.17

17.1 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. I consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intenderanno automaticamente decaduti d'ufficio.

17.2 Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno

17.3 La convocazione sia del Consiglio Direttivo sia del Comitato Esecutivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno spedito ai membri dell'Organo almeno 5 giorni prima della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma, purché almeno un giorno prima della riunione.

17.4 Sia alle riunioni del Consiglio Direttivo sia quelle del Comitato Esecutivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei Conti; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri Soci nonché terzi. A tutte le riunioni partecipa senza diritto di voto il Segretario organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso

17.5 Il Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio Esecutivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio Direttivo stesso

Art.18

18.1 Il Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio

Art.19 Revisore dei conti

19.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

19.2 Esso si riunisce almeno una volta l'anno ed è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni.

Art.20 Comitato Scientifico

20.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da 3 a 15 membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

20.2 I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

20.3 Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

20.4 I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

Art.21 Comitato degli Amici

21.1 Il Consiglio Direttivo può nominare, determinando il numero dei componenti, un Comitato degli Amici, che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato eleggono il loro Presidente e possono essere rieletti. Scopi del Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento degli scopi dell'Associazione nonché di divulgare questi ultimi presso l'opinione pubblica.

Art.22 Scioglimento

22.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra organizzazione di volontariato operante in analogo oppure identico settore o in mancanza secondo le disposizioni del Codice Civile, escluso comunque qualsiasi rimborso ai Soci

Art.23

23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.

Asti, 14 Luglio 2001

Asti, 2 Febbraio 2004 – 1° Aggiornamento

Asti, 25 Luglio 2005 – 2° Aggiornamento